

PROPOSTA DI LEGGE recante “Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013 n. 24 “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge si rende necessaria al fine di uniformare il trattamento economico dei Commissari straordinari al compenso dei dirigenti di settore della Giunta regionale della Calabria.

La natura indifferibile ed urgente della proposta, è giustificata proprio dalla circostanza che l’azione dei Commissari in tale fase di emergenza appare fondamentale per gli Enti a cui si fa, con la presente proposta, riferimento.

La proposta si compone di tre articoli, come di seguito descritti:

- l’articolo 1 prevede di modificare l’articolo 3, comma 2 della l.r. n. 24 del 2013.
- l’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;
- l’articolo 3 prevede l’entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all’ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis), decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della legge sul Burc.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La modifica del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 24/2013 ha carattere esclusivamente ordinamentale e non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013 n. 24 “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.”

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione	Oneri
1	Modifica l'articolo 3, comma 2 della l.r. n. 24 del 2013.	0
2	Reca la clausola di invarianza finanziaria	0
3	Reca l'entrata in vigore anticipata della legge.	0

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.


Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
//	//	//	//
Totale	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare "Lega Salvini Calabria"

Prot. n. 023 / SP 18/06/2021

Al Presidente del Consiglio Regionale

On. Giovanni Arruzzolo

per il tramite Segreteria Assemblea - S E D E

OGGETTO: disegno di legge "Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità".

Art. 1

(Modifica comma 2 dell'art. 3 della LR 24/2013)

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità", la parola <<tabellare>> è soppressa.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

Il Presidente

On. Avv



Minasi